

Giorgio Spangher
Luca Della Ragione

CODICE
di
**PROCEDURA
PENALE**
RAGIONATO
con schemi a lettura guidata

XV edizione
2026


Neldiritto
Editore

entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

La richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari; durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

Negli altri casi la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, **entro sette giorni**, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente.

All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

La parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'art. 586 c.p.p.

335 *quinquies*. Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione ⁽¹⁾.

– 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.

4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 12, co. 2, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23.

L'art. 12 D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha introdotto il nuovo art. 335-*quinquies* (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione) secondo il quale, tra l'altro, «nei casi di cui all'art. 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in **presenza di una causa di giustificazione** si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa».

Va ricordato che secondo costante dottrina e giurisprudenza, il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione è un fatto “**non anti-giuridico**”, quindi non contrario all'ordinamento e, a tutti gli effetti, **lecito**. Ne consegue che il soggetto agente non ha commesso alcun reato e che, nei suoi confronti, il P.M. non potrebbe esercitare l'azione penale. Considerare, dunque, tale soggetto come destinatario della disciplina propria della persona sottoposta alle indagini — quasi che, pur dovendosi presumere innocente, abbia astrattamente commesso un reato — appare in tensione con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., poiché presuppone la possibilità di un'azione penale in presenza di un fatto lecito.

Se l'obiettivo della norma è evitare lo stress processuale in capo a chi abbia commesso un fatto di reato in presenza di una causa di giustificazione, essa rischia di apparire poco efficace. Nella maggior parte dei casi, infatti, il Pubblico Ministero può ritenere che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione solo all'esito di un'attività di indagine, seppur minima. Molto spesso, soprattutto quando la condotta abbia determinato un evento omicidiario, tale valutazione è possibile solo dopo l'espletamento dell'autopsia sul cadavere della vittima e di accertamenti balistici. Ciò significa che, se lo scopo della norma è evitare lo stress connesso allo svolgimento delle indagini, difficilmente essa produrrà effetti concreti rispetto alla situazione attuale. Il Pubblico Ministero, infatti, non potrà ritenere sussistente una causa di giustificazione senza aver previamente svolto indagini, per le quali è comunque necessaria l'iscrizione nel registro degli indagati.

Sono individuati **termini per la conclusione delle indagini** - 30 giorni se non sono necessari ulteriori accertamenti, ovvero, se quest'ultimi risultano per contro necessari, 120 giorni - a partire dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Non sono tuttavia previste sanzioni processuali, salvi i risvolti disciplinari.

Quando si procede ad **incidente probatorio** il P.M. provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.

Se poi il P.M. procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1, al fine di non eludere la garanzia dell'indagato a non dilatare il **termine massimo previsto per legge delle indagini preliminari**.

**TITOLO III
Condizioni di procedibilità**

Le **condizioni di procedibilità** rappresentano un'**eccezione** alla regola generale, vigente nel nostro sistema processuale penale, della procedibilità d'ufficio dei reati; ciò significa che i casi nei quali non è possibile l'attivazione d'ufficio di un procedimento penale in merito ad un fatto penalmente rilevante devono essere espressamente previsti dalla legge.

In tal sede pare opportuno riportare la disciplina transitoria del **D.Lgs. n. 150/2022** in relazione alla trasformazione di taluni reati da procedibili d'ufficio in procedibili a querela di parte.

Viene in rilievo l'art. 85, secondo cui: “1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

31. Le investigazioni difensive (artt. 327 *bis*; 391 *bis*-391 *decies*)